

## **Regolamento di Ateneo per la valorizzazione dell'attività scientifica, la tutela della proprietà industriale e intellettuale e il trasferimento dei risultati**

### **Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento con i seguenti termini si intende:

**Brevetto:** lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo, ma temporaneo, di sfruttamento dell'invenzione, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.

**Diritti morali:** diritti spettanti all'inventore, derivanti dalla mera paternità dell'invenzione.

**Diritti sull'invenzione:** ogni diritto patrimoniale sull'invenzione tutelato da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario o dalla legislazione nazionale italiana o di ogni altro stato del mondo.

**Enti Esterni:** enti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi che possono assumere la forma di:

- associazioni non riconosciute ovvero con personalità giuridica;
- consorzi;
- società consortili ovvero di capitale;
- enti di diritto pubblico;
- fondazioni.

**Invenzione:** ogni risultato dell'attività di ricerca che abbia contenuto innovativo rispetto allo stato dell'arte;

**Inventore:** è l'autore di un'invenzione. Rientrano nella qualifica di inventore il personale dipendente docente e TAB dell'Università degli Studi Roma Tre. Possono essere inventori inoltre i soggetti non strutturati nei ruoli dell'Università che però collaborino a progetti di ricerca di quest'ultima quali, ad esempio: assegnisti, collaboratori, studenti, borsisti e dottorandi.

**Personale interno:** i professori, i ricercatori, il personale TAB, i dottorandi, gli assegnisti aventi un contratto in corso di validità con l'Università degli Studi Roma Tre.

**Ricerca Finanziata:** indica l'Attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

**Ricerca Istituzionale:** indica tutta l'attività di ricerca diversa dalla ricerca finanziata.

**Spin-off accademico:** si intende una società di capitali, partecipata da persone fisiche e giuridiche, ivi incluse le strutture dell'Ateneo e personale docente e di ricerca, avente a oggetto la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi a elevata componente innovativa, ovvero corrispondente alle tipologie di attività richiamate dal DL 83/2012.

## **Sezione I – Disciplina dell'attività di valorizzazione della ricerca scientifica e del trasferimento dei risultati**

### **Premessa: ambito di applicazione**

L'Ateneo svolge attività di diffusione e promozione della ricerca scientifica, anche sostenendo la partecipazione a iniziative associative che favoriscano la valorizzazione dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico a fini produttivi e sociali, assicurando la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Tale attività è prevista dagli artt. 1 e 2 dello Statuto e disciplinata dagli artt. 20, comma 8 e 21 del Regolamento generale di Ateneo.

Nello svolgimento delle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, l'Università sostiene il proprio personale interno nell'attività di tutela brevettuale, nel collocamento sul mercato dei brevetti e nell'attivazione di *spin-off* universitari, anche attraverso la partecipazione dell'Ateneo stesso.

L'Università promuove altresì la partecipazione agli Enti Esterni per la valorizzazione, il trasferimento e l'utilizzo dei risultati di attività scientifiche, anche con l'obiettivo dell'erogazione al suo interno e/o a terzi di beni e/o servizi innovativi.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca, l'Università, nell'esercizio della propria autonomia sulla base del quadro normativo e regolamentare vigente, può:

- a) partecipare alla costituzione e/o adesione agli enti esterni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, anche in qualità di socio fondatore;
- b) promuovere la costituzione di *spin-off* accademici;
- c) partecipare alla costituzione e/o alla conduzione di centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche;
- d) con riferimento ai punti precedenti, autorizzare la partecipazione diretta dei propri docenti e il personale TAB anche in costanza di rapporto.

### **Art. 1. Partecipazione alla costituzione e/o adesione agli enti esterni**

#### **1.1 Generalità**

Sulla base delle linee strategiche di cui in premessa e ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento generale di Ateneo, l'Università può partecipare alla costituzione, in qualità di socio fondatore, o aderire agli enti esterni aventi a oggetto attività di valorizzazione dei risultati scientifici e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze al sistema delle imprese.

La costituzione di tali enti esterni è finalizzata ad attuare una collaborazione tecnico-scientifica e organizzativa tra Università e altri soggetti pubblici e privati, al fine di accrescere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo nazionale o dell'Unione Europea, nonché alla realizzazione di attività strumentali di sostegno alle attività di ricerca.

La suddetta collaborazione può essere finalizzata alla partecipazione a progetti scientifici, promossi e finanziati da enti pubblici di ricerca o agenzie o istituzioni locali, regionali, nazionali, europee e internazionali, oppure ad altri progetti di ricerca svolti sulla base di contratti e convenzioni.

Gli enti esterni, in relazione alle finalità stabilite nel proprio statuto, possono articolarsi in unità operative, che possono coincidere con le singole Università e/o i singoli soggetti partecipanti.

## **1.2 Procedura amministrativa**

Le proposte di partecipazione agli enti esterni sono presentate al Rettore dai Dipartimenti, con delibera dei rispettivi Consigli.

Nell'ipotesi di iniziative di interesse generale dell'Ateneo, le proposte di partecipazione all'ente esterno possono essere avanzate dal Rettore.

Le proposte sono corredate dei seguenti documenti:

- a) statuto dell'ente esterno o, in caso di centri interuniversitari, convenzione istitutiva;
- b) una relazione in cui siano illustrati:
  - i fini perseguiti attraverso la partecipazione all'ente esterno, in particolare con l'indicazione dei benefici che si prevede possano derivarne per l'Ateneo, in coerenza con le proprie finalità istituzionali;
  - il programma delle attività che si prevede vengano svolte dall'ente esterno a breve e medio termine;
  - il ruolo dei diversi membri partecipanti;
  - l'elenco del personale dell'Ateneo partecipante alle attività dell'ente;
  - la proposta di designazione dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione dell'ente esterno;
  - gli impegni (di personale docente, personale TAB, risorse finanziarie, attrezzature, impianti, etc.) e degli eventuali oneri finanziari a carico dell'Ateneo, con l'indicazione delle eventuali forme di finanziamento previste;
  - le forme di recesso.

Nel caso di iniziative di tipo industriale, la sopracitata relazione si configura quale *business plan*.

In ogni caso, la partecipazione dell'Ateneo si conforma al principio generale di un elevato livello scientifico dell'attività svolta dall'ente esterno e si realizza prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare, ove previsti dallo statuto, al fondo consortile o al patrimonio associativo (contributi e/o quote).

Eventuali quote e/o contributi, da versarsi anche con periodicità annuale, sono posti a carico dei Dipartimenti proponenti, fatto salvo il caso degli enti esterni cui l'Ateneo partecipa per interessi generali.

Negli statuti e/o nei patti parasociali, ove previsti, degli enti esterni devono essere previste norme in cui si disciplinano:

- a) limitazioni del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di adesione *una tantum* o alla quota di partecipazione annuale;

- b) salvaguardia della posizione dell'Ateneo, in occasione di aumenti di capitale;
- c) le modalità di recesso.

Eventuali dividendi spettanti all'Ateneo per effetto della propria partecipazione a enti esterni sono destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le proposte presentate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo sono sottoposte all'esame istruttorio del *Comitato per il trasferimento tecnologico e la tutela della proprietà intellettuale* di cui al successivo art.11 (di seguito denominato "*Comitato*") e sono successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

In nessun caso i rappresentanti dell'Ateneo negli organi di gestione degli enti esterni possono approvare, nell'ambito di tali organi, modifiche di statuto o degli eventuali patti successivi senza preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Art. 2. - Regolamentazione delle attività finalizzate alla costituzione di *spin-off* accademici**

Il personale interno che intenda procedere alla costituzione di *spin-off* accademici, a valere su strumenti di cofinanziamento pubblici e privati, comunitari, nazionali, regionali e/o provinciali o comunali, deve chiedere autorizzazione al Rettore che sottoporrà la richiesta al Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del *Comitato*.

Nel caso in cui la costituzione dello *spin-off* accademico implichi la partecipazione diretta dell'Ateneo o di sue strutture attraverso l'utilizzo di personale interno, il proponente dovrà allegare alla richiesta il *business plan* per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, ovvero copia della documentazione predisposta per l'accesso agli strumenti di cofinanziamento sopra citati.

In particolare, il *business plan* dovrà illustrare:

- la compagine sociale della costituenda *spin-off*, le competenze aziendali e la struttura organizzativa;
- le attività sociali, con particolare riguardo agli investimenti in risorse umane (personale tecnico addetto alla R&S, personale addetto alla produzione e acquisti, personale amministrativo e commerciale), investimenti e altri costi;
- lo studio di mercato (analisi della domanda e dell'offerta) e l'analisi commerciale (il prodotto e lo stato dell'arte, strategia di impresa e piano di marketing);
- gli studi finanziari previsionali comprensivi di conto economico, cash flow, fabbisogno finanziario e sua copertura, stato patrimoniale e analisi per indici.

Il proponente dovrà inoltre: indicare le strutture e/o le risorse che intende utilizzare; allegare la preventiva dichiarazione di interesse delle strutture interessate a partecipare all'iniziativa o a concedere ad esso l'uso delle risorse e/o del personale interno necessario allo sviluppo dell'idea imprenditoriale; allegare la preventiva dichiarazione di interesse del personale interno a prestare la loro opera nell'ambito della costituenda società.

Il proponente dovrà altresì fornire la bozza di statuto e di eventuale convenzione fra soci.

Il *Comitato* valuta l'idea imprenditoriale e analizza la completezza e congruità della documentazione presentata, sottopone al Consiglio di Amministrazione il parere sull'autorizzazione richiesta.

All'atto della costituzione, lo spin-off accademico sottoscrive con l'Ateneo o direttamente con le sue strutture interessate apposite convenzioni o contratti. Tali convenzioni o contratti saranno stipulate in accordo con i regolamenti vigenti in Ateneo per l'uso delle strutture e/o del personale interno.

L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ai 4 anni ed è rinnovabile per un solo biennio, su richiesta degli interessati. I soggetti interessati devono presentare una relazione consuntiva annuale al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del *Comitato*, il quale è tenuto a verificare annualmente il persistere delle condizioni che ne hanno consentito l'approvazione e a proporre allo stesso Consiglio di Amministrazione l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Al termine del periodo previsto dalla autorizzazione, la partecipazione dell'Università o di sue strutture può essere ceduta agli altri azionisti della società o ad altri soggetti interessati. Il valore delle quote da cedere è fissato sulla base della normativa societaria vigente in materia.

## **Sezione II – Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale**

### **Ambito di applicazione**

La presente sezione disciplina la gestione dei risultati conseguiti da uno o più inventori nel corso dell'attività di ricerca svolta in Ateneo nell'adempimento dei compiti attinenti al proprio ruolo, utilizzando mezzi e attrezzature appartenenti all'Ateneo stesso.

La presente sezione si applica a tutte le invenzioni brevettabili conseguite successivamente all'entrata in vigore della Legge 18-10-2001 n.383, in seguito modificata dal D.Lgs. 10-02-2005 n.30 c.d. Codice della proprietà industriale (C.P.I.).

### **Capo I - Diritti e obblighi dell'inventore e dell'Università**

#### **Art. 3 - Diritti morali**

L'inventore è riconosciuto di diritto autore dell'invenzione conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca e, dunque, ai sensi della normativa vigente, è titolare esclusivo dei diritti morali derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Conseguentemente, nella domanda di brevetto, in tutta la documentazione brevettuale, in qualsivoglia contratto, convenzione, accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita, deve esservi espressa indicazione della paternità morale, nonché dell'appartenenza dell'inventore all'Università.

#### **Art 4 - Diritti patrimoniali nell'ambito della ricerca istituzionale**

Nel caso di invenzione conseguita nel corso dell'attività di ricerca istituzionale, l'Inventore, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, C.P.I., è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale che scaturiscono dalla stessa e dal relativo brevetto, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

Qualora l'invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

L'Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, dandone comunicazione all'Università, assumendosi ogni spesa, tassa e onere economico in genere, riguardante lo stesso e il suo mantenimento.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisirà automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto dell'Inventore di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui l'inventore decida di brevettare a proprio nome e ne consegua dei proventi tramite la cessione del brevetto o la concessione del diritto a terzi, l'Università ha diritto a una quota dei proventi al netto delle spese di brevettazione. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del C.P.I., tale quota viene stabilita pari al 50% così ripartita: 20% al Dipartimento e 30% all'Amministrazione Centrale.

L'Inventore ha la facoltà di cedere i propri diritti brevettuali di natura patrimoniale all'Università, la quale potrà rifiutare o accettare l'offerta di cessione proveniente dall'Inventore. In quest'ultima ipotesi, l'Inventore e l'Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione in forza del quale l'Inventore cede all'Università i diritti brevettuali di natura patrimoniale. Per parte sua, l'Università, inoltrando a proprio nome la domanda di brevetto, si assume l'obbligo di sostenere ogni onere e spesa inerente al conseguimento del brevetto. La cessione si intende piena e completa affinché l'Università cessionaria possa godere e fruire di tutti i diritti ad essa spettanti come ne godrebbe e fruirebbe il cedente stesso, subentrando in tutti i diritti e obblighi che ne derivano.

L'Università, qualora il brevetto sia concesso in licenza o sia alienato, è tenuta a corrispondere all'inventore un compenso consistente in una percentuale del corrispettivo che viene versato all'Università dal licenziatario o dall'acquirente.

Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza dei diritti dell'Università dovrà in primo luogo ripianare tutti i costi sostenuti fino a quel momento per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il residuo di tale corrispettivo sarà ripartito come segue: 50% all'Inventore e 50% all'Università, di cui 20% al Dipartimento e 30% all'Amministrazione Centrale.

Gli introiti spettanti all'Università dallo sfruttamento economico dei brevetti è attribuito al bilancio universitario, con destinazione prioritaria all'apposito conto previsto per le spese di brevettazione delle ricerche universitarie.

#### **Art. 5 - Diritti patrimoniali nell'ambito della ricerca finanziata**

Ai sensi dell'articolo 65, comma 5, C.P.I., nel caso di Invenzione conseguita nell'ambito della Ricerca Finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, il contenuto dei diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione spettanti all'Università e al soggetto finanziatore saranno stabiliti dagli stessi negozialmente.

#### **Art. 6 - Atti di disposizione dei diritti dell'Università**

L'università che acquisisce la titolarità di un brevetto ha il pieno e incondizionato diritto di procederne al più corretto sfruttamento patrimoniale mediante i diversi strumenti negoziali atti allo scopo, in particolare mediante concessioni di licenze, esclusive o non esclusive, o di cessione del brevetto o della domanda di brevetto.

Potrà altresì valorizzare e sfruttare l'invenzione brevettata attraverso la costituzione delle molteplici forme collaborative e/o associative con altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi di proprietà dell'Università. Rientra in tale obiettivo il sostegno alla creazione degli spin-off.

La facoltà di determinare se procedere allo sfruttamento del brevetto in proprio oppure attraverso il trasferimento a terzi dei diritti derivanti dallo stesso spetta all'Università anche sulle proprie quote delle Invenzioni e dei relativi brevetti ottenuti dall'Università in collaborazione con altri soggetti, fatta salva diversa pattuizione con questi ultimi.

Le invenzioni brevettabili scaturite da contratti di ricerca finanziata nell'ambito dell'attività per conto terzi, sono di titolarità in pari quota dell'Università degli Studi Roma Tre e della parte Committente, se non diversamente determinato da contributi inventivi significativamente differenti.

Il compenso dovuto all'università dal Committente dell'attività di ricerca, relativamente alle invenzioni brevettabili, è finalizzato a valorizzare il contributo inventivo fornito nelle sue diverse modalità e a garantire un adeguato riconoscimento economico, commisurato al valore dell'invenzione e integrato da royalty periodiche sul fatturato derivante dallo sfruttamento del brevetto. La determinazione del riconoscimento economico, nonché delle sue varie forme, terrà conto dell'esistenza di contratti quadro di collaborazione e/o della prospettiva del coinvolgimento dell'Università nei processi di valorizzazione sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università stessa, nonché degli interessi strategici dell'Università.

In merito agli atti di disposizione dei diritti sulle invenzioni spettanti all'Università, delibera il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del *Comitato*.

#### **Art. 7 - Obbligo di riservatezza**

Almeno sino al momento del deposito della domanda di brevetto, all'inventore è fatto obbligo di osservare nell'interesse proprio e in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti al fine di evitare la perdita dell'esclusiva sull'oggetto dell'invenzione.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi ai componenti del *Comitato*, a tutto il personale dell'Università e a qualunque soggetto che collabori all'attività di ricerca o che venga, a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi alla stessa.

#### **Art. 8 - Obblighi di comunicazione**

E' fatto sempre e comunque obbligo all'inventore di comunicare all'Università e al Direttore della Struttura di appartenenza, l'invenzione che egli abbia conseguito. La comunicazione è data mediante la presentazione di una relazione tecnico-scientifica affiancata da eventuali progetti dell'inventore circa le strategie di sfruttamento economico dell'innovazione. La suddetta comunicazione potrà essere accompagnata da una proposta di cessione all'Università secondo le modalità dettagliate al successivo art. 9.

Se l'inventore opta per il deposito della domanda di brevetto a proprio nome, gli è fatto obbligo di comunicare all'Università l'avvenuto deposito, in ogni caso non più tardi di 30 giorni dallo stesso.

### **Capo II - Aspetti procedurali e amministrativi**

#### **Art. 9 - Procedura di brevettazione**

La proposta di cessione, formulata per iscritto, deve essere indirizzata al Rettore, che provvede ad acquisire in merito il parere del *Comitato*.

La proposta verrà quindi sottoposta per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione che potrà deliberare di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, o declinare l'offerta.

In tutte le fasi di valutazione della proposta e di strutturazione della eventuale domanda di brevetto, l'inventore è tenuto a fornire, ove richiesta, attiva collaborazione al *Comitato* offrendo tutte le informazioni utili per la valutazione stessa e per l'eventuale compilazione e presentazione della domanda di brevetto.

Per le procedure di deposito delle domande di brevetto, l'Università si avvale della collaborazione di studi di consulenza brevettuale abilitati e individuati sulla base dei criteri di specifica professionalità, disponibilità ed economicità.

Nel caso in cui l'Università dichiari che non intende acquisire i diritti sull'invenzione come da proposta dell'inventore, questi permangono all'inventore fatti salvi i diritti patrimoniali dell'Università di cui agli artt.4 e 5 e l'obbligo di comunicazione dell'eventuale deposito della domanda di brevetto.

#### **Art.10 - Mantenimento e spese brevettuali**

L'università che accetta la proposta di cessione di un brevetto si impegna a sostenere le spese necessarie al deposito della domanda, gestione e mantenimento in vita del brevetto e all'eventuale estensione internazionale. Provvede al rinnovo e al mantenimento delle domande di brevetto allorquando siano riscontrate concrete possibilità di sfruttamento dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto. Alle copertura delle spese brevettuali sostenute dall'Ateneo contribuisce il dipartimento interessato con una quota di cofinanziamento non inferiore al 10%.



Qualora si riscontri l'insussistenza delle condizioni idonee alla valorizzazione e allo sfruttamento dell'invenzione, l'Università potrà decidere di rinunciare al brevetto che ne tutela l'uso esclusivo sospendendo il pagamento delle tasse di mantenimento dello stesso.

Di ciò verrà data tempestiva comunicazione all'inventore, il quale potrà esercitare diritto di riscatto del brevetto, con l'onere delle spese di registrazione dell'atto di cessione e relativa trascrizione. L'inventore sarà inoltre libero di cedere, o concedere in licenza, a terzi il brevetto senza che l'Università possa far valere alcuna pretesa in proposito.

Tutte le spese inerenti il brevetto e il suo mantenimento graveranno sull'apposito conto dedicato a tale scopo.

Per qualsiasi determinazione in merito alla più adeguata tutela del brevetto, in particolare deposito, estensione della protezione territoriale, concessione, rinuncia e mantenimento, la competenza è del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvalersi dell'attività istruttoria del *Comitato*.

### **Sezione III – Disposizioni Finali**

#### **Art.11 – Comitato per il Trasferimento Tecnologico e la tutela della Proprietà Intellettuale**

##### **11.1 – Costituzione, composizione e durata**

Per le attività istruttorie, di cui al presente regolamento, è istituito il *Comitato per il Trasferimento Tecnologico e la tutela della Proprietà Intellettuale*. Il *Comitato* è composto da:

- a) un Presidente la cui carica è ricoperta dal delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico;
- b) un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti di Ateneo, individuato fra i docenti del Dipartimento e nominato dal Rettore su indicazione del Direttore del Dipartimento.

Il *Comitato* resta in carica tre anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il Rettore provvede alla sostituzione su indicazione del Direttore del Dipartimento e il subentrante resta in carica fino al termine del mandato interrotto.

##### **11.2 – Funzioni**

Il *Comitato* svolge funzioni istruttorie e tecnico-consultive secondo le modalità individuate nel presente Regolamento.

In linea generale, il *Comitato* può essere chiamato dal Consiglio di Amministrazione a formulare il proprio parere nei seguenti casi:

- a) proposte per l'adesione e/o costituzione di enti esterni;
- b) valutazione ipotesi di recesso dagli enti esterni;
- c) proposte per la costituzione di spin-off accademici;

- d) rinnovo o revoca delle autorizzazioni concesse di cui al punto c);
- e) proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle tecnologie di proprietà dell'Università;
- f) proposte di cessione, estensione, concessione e mantenimento in vita dei brevetti;
- g) definizione dei criteri, linee guida, procedure in materia di tutela della proprietà industriale e valorizzazione.

Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, il *Comitato* può avvalersi di esperti con specifica esperienza, nonché consulenti brevettuali scelti sia nell'ambito dell'Università che all'esterno.

### **11.3 – Funzionamento**

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Ai fini della determinazione di tale quorum, dal numero complessivo dei componenti sono sottratti gli assenti giustificati.

I pareri sulle istanze di brevettazione vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, previa istruttoria preliminare del componente o dei componenti del Comitato appartenenti all'area scientifico-disciplinare di riferimento dell'istanza e salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.2.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Il *Comitato* si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno per redigere la relazione di cui al successivo art. 12.

Il *Comitato* verrà altresì convocato ogni qualvolta il presente Regolamento preveda l'acquisizione del parere da parte dello stesso.

È istituito un fondo di Ateneo destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Comitato, il cui importo è definito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art.12 - Comunicazioni al Consiglio di Amministrazione**

Ai fini della promozione e del monitoraggio, il *Comitato* presenta una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività di valorizzazione della ricerca scientifica e del trasferimento dei risultati e sullo stato di avanzamento del portfolio brevetti, segnalando quelli che, trascorsi 5 anni dalla loro attivazione o anche prima per altre motivate ragioni, possono essere eventualmente dismessi.